SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 novembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2016, n. **207**.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Casa Museo Gramsci in Ghilarza, nella provincia di Oristano, è dichiarata monumento nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3450):

Presentato dall'on. Caterina Pes e altri, in data 25 novembre 2015.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 12 gennaio 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 27 gennaio 2016; il 1°, 8, 23 e 30 marzo 2016.

Esaminato in aula il 18 aprile 2016 ed approvato il 21 aprile 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2342):

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 3 maggio 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17, 18 e 24 maggio 2016; il 13 e 14 settembre 2016.

Esaminato in aula l'11 e 20 ottobre 2016 ed approvato definitivamente il 26 ottobre 2016.

16G00220

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Viro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Porto Viro (Rovigo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Viro (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Fruncillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Viro (Rovigo) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 settembre 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 settembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Viro (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmine Fruncillo, in servizio presso la Prefettura di Rovigo.

Roma, 25 ottobre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A08131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Galliate Lombardo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Galliate Lombardo (Varese);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 agosto 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galliate Lombardo (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Caccavone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì, 3 novembre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Galliate Lombardo (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Barbara Macchi.

Il citato amministratore, in data 30 agosto 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 settembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galliate Lombardo (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Caccavone, in servizio presso la Prefettura di Varese.

Roma, 25 ottobre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A08132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Piedimonte Matese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Piedimonte Matese (Caserta);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piedimonte Matese (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Vittoria Ciaramella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piedimonte Matese (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 settembre 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 settembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piedimonte Matese (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Vittoria Ciaramella, in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 25 ottobre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A08133
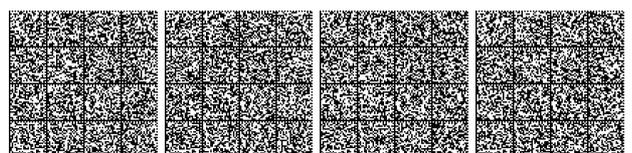
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2016.

Tariffa sociale del servizio idrico integrato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, così come modificata dalla direttiva 2008/32/CE dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante «Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

Visto in particolare l'art. 60, comma 1, della citata legge n. 221 del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i principi e i criteri per garantire l'accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999, recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato»;

Considerato che il servizio idrico integrato è un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è necessario garantire la tutela della risorsa attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa, tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga» e del «Full Cost Recovery»;

Considerato che, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua a tutela della dignità della persona e, nondimeno, della tutela della risorsa idrica, è importante sostenere le utenze disagiate con strumenti tariffari idonei in grado al contempo di garantire il principio del «chi inquina paga» e il principio della copertura dei costi;

Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che al conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa, anche a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e che, pertanto, il costo dell'erogazione alle utenze disagiate a tariffe agevolate deve trovare copertura attraverso meccanismi endotariffari;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 prevede, all'allegato 1/8, punto 8.2.1, lettera *a)*, una dotazione pro capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno (l/ab/g), intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;

Considerato che, onde evitare effetti che disincentivino l'uso consapevole della risorsa, è necessario che il quantitativo da assicurare sia effettivamente quello indispensabile a una vita dignitosa e non superi significativamente tale livello;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, nel documento della Division for sustainable development «Rio 2012 issue briefs-water», individua in 40 litri a persona al giorno il quantitativo minimo vitale di acqua necessario a garantire una vita umana dignitosa;

Viste le note dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016 e n. 26470 del 23 settembre 2016;

Ritenuto pertanto che il quantitativo minimo di acqua sufficiente a garantire una vita dignitosa può essere fissato fino a un terzo della dotazione pro capite giornaliera di 150 l/ab/g;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Quantitativo minimo vitale

1. Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno.

Art. 2.

Tariffa agevolata

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti;

2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l'applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti.

Art. 3.

Utenze disagiate e Bonus H2O

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua di cui all'art. 1 del presente decreto, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale come definite ai sensi del successivo comma 3, lettera *a)*;

2. Il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina:

a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati;

b) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del Bonus acqua.

4. Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta sulla base dei commi precedenti, è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato.

Art. 4.

Metodo tariffario e articolazione tariffaria

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto:

a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero;

b) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio del «chi inquina paga»;

c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016, n. 2901

16A08100
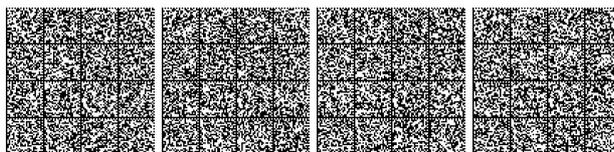
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2016.

Individuazione, per l'anno 2017, dei contributi annuali che le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare all'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'articolo 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lett. *a)*, seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2015;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lett. *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2017, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 46, commi 8 e 9
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2015	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.528	3,1	4736,8
9191	BASILICATA	1.322	3,1	4098,2
9192	CALABRIA	2.534	3,1	7855,4
9193	CAMPANIA	4.935	3,1	15298,5
9194	EMILIA ROMAGNA	2.764	3,1	8568,4
9196	LAZIO	4.016	3,1	12449,6
9197	LIGURIA	1.378	3,1	4271,8
9813	LOMBARDIA	1.267	3,1	3927,7
9199	MARCHE	601	3,1	1863,1
9200	MOLISE	2.568	3,1	7960,8
9201	PIEMONTE	2.511	3,1	7784,1
9202	PUGLIA	2.563	3,1	7945,3
9205	TOSCANA	1.490	3,1	4619
9207	UMBRIA	2.526	3,1	7830,6
9209	VENETO	3.176	3,1	9845,6
	Totale	**35.179**		**109.054,90**

Fonte dati: Conto annuale anno 2015

16A08155

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2016.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82
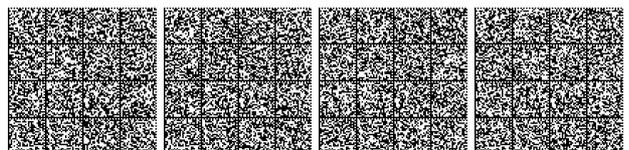
del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Esaminata la proposta della Regione Basilicata di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale;

- piogge alluvionali dall'11 marzo 2016 al 18 marzo 2016 nella Provincia di Matera.

Dato atto alla Regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Basilicata di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali.

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Matera:

- piogge alluvionali dall'11 marzo 2016 al 18 marzo 2016;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Irsina, Montalbano Jonico, Pisticci, Policoro, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: MARTINA

16A08094

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 ottobre 2016.

Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario EuroTransBio e attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, destinate all'intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese, di cui al distinto decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico nel programma EuroTransBio (ETB), insieme ad altri Ministeri e Agenzie governative europei, con l'obiettivo di supportare la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore delle biotecnologie in Europa, attraverso specifici bandi transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale;

Visto l'allegato n. 1, lettera *A)*, del citato decreto 8 marzo 2013, che riporta l'elenco delle tecnologie abilitanti fondamentali definite nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e, in particolare, al punto 4, le «biotecnologie»;

Tenuto conto della decisione del Consorzio ETB di lanciare la dodicesima *call* transnazionale congiunta il 4 ottobre 2016;

Considerata la disponibilità di risorse del Fondo per la crescita sostenibile, al netto degli impegni già assunti, sufficienti a consentire la partecipazione italiana alla predetta *call* transnazionale;

Ritenuto di destinare risorse a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, complessivamente pari a 3,00 milioni di euro, per la copertura finanziaria di progetti di ricerca e sviluppo congiunti nel settore delle biotecnologie a partecipazione italiana, nell'ambito della indicata dodicesima *call* transnazionale EuroTransBio;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile le somme necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento sopra richiamato, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi, tenuto conto di quanto dianzi indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione della cooperazione transnazionale nel settore delle biotecnologie è indetto il «Bando per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie», nell'ambito della dodicesima *call* transnazionale EuroTransBio, per la selezione di specifici progetti presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, associate con almeno un'impresa appartenente a un altro paese tra quelli partecipanti alla *call* medesima.

Art. 2.

1. All'attuazione del bando di cui all'art. 1 è destinata una quota pari a euro 3.000.000,00 delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, che sono pertanto attribuite alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 3.

1. I progetti ammissibili, la misura delle agevolazioni, le procedure di valutazione, di concessione e di erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco dei paesi e delle regioni partecipanti alla dodicesima *call* transnazionale EuroTransBio, sono individuati nell'allegato Capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. La valutazione in merito all'ammissibilità dei progetti a partecipazione italiana è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico e successivamente condivisa con gli omologhi europei coinvolti.

2. Per i successivi adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli dei progetti che hanno superato la fase di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del medesimo soggetto gestore degli interventi di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile.

Art. 5.

1. I soggetti proponenti possono presentare i progetti, con le modalità specificate nell'allegato Capitolato tecnico, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al 31 gennaio 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev n. 2642

ALLEGATO

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO

EUROTRANSBIO

(EUROPEAN PROGRAMME FOR TRANSNATIONAL R&D&I COOPERATIONS OF BIOTECH SMEs)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. Il Programma EuroTransBio

EuroTransBio - *European programme for Transnational R&D&I cooperations of Biotech SMEs* (ETB) è un'iniziativa, a cui aderiscono diversi Ministeri e Agenzie di più Paesi e Regioni europei, che ha lo scopo di accrescere la competitività delle imprese europee nel campo delle biotecnologie, attraverso il sostegno transnazionale a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che coinvolgano imprese, università e centri di ricerca di più Paesi.
L'Italia partecipa ad EuroTransBio con il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).

Nell'ambito di EuroTransBio, vengono periodicamente lanciati specifici bandi transnazionali per la selezione e il co-finanziamento di progetti transnazionali (*call*), che implicano il lancio di altrettanti bandi a livello nazionale, coordinati tra i Ministeri/Agenzie di diversi Paesi aderenti ad EuroTransBio. Requisito fondamentale della *call* transnazionale è pertanto l'esistenza, nei Paesi partecipanti, di specifici programmi nazionali di co-finanziamento, le cui modalità di partecipazione si applicano ai partecipanti al raggruppamento proponente, a seconda del relativo Paese di appartenenza.

In Italia lo strumento nazionale di riferimento per i soggetti italiani che intendono partecipare al presente bando è rappresentato dal Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS – art. 23 della Legge 134/2012), già Fondo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82), gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito di tale Fondo sono indicate nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 8 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 maggio 2013, n. 113).

Per avere informazioni circa i programmi nazionali di co-finanziamento dei Paesi partecipanti alla *call*, si raccomanda la consultazione delle linee guida della dodicesima *call* transnazionale che possono essere reperite sul sito web di EuroTransBio (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Consorzio transnazionale EuroTransBio, nell'ambito della presente *call*, svolge un ruolo di coordinamento ed armonizzazione delle azioni condotte a livello nazionale per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali, ed interviene fino alla predisposizione di una lista di proposte progettuali transnazionali di cui raccomanda il co-finanziamento. La decisione finale per la concessione delle agevolazioni, e la loro erogazione, resta a carico dei Ministeri (o Agenzie) responsabili dei diversi Programmi nazionali. Per l'Italia l'autorità di gestione, ai fini del presente bando, è il Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione Europea non è coinvolta nella definizione o nella preparazione della presente *call*, né nella valutazione e nel finanziamento dei progetti approvati.

All'attuale *call* transnazionale EuroTransBio partecipano le seguenti organizzazioni (Ministeri e Agenzie):

Austria	• FFG – Austrian Research Promotion Agency (Agenzia austriaca per la promozione della ricerca)
Regione delle Fiandre (Belgio)	• VLAIO - Agency for Innovation and Entrepreneurship (Agenzia per l'innovazione e l'imprenditoria)
Finlandia	• TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Agenzia finlandese di finanziamento per la

	Tecnologia e l'Innovazione)
Regione dell'Alsazia (Francia)	• Alsace Region – Directorate for Competitiveness and Knowledge (Regione Alsazia – Direzione per la Competitività e la Conoscenza)
Germania	• BMBF – Federal Ministry of Education and Research (Ministero Federale dell'Educazione e della Ricerca) • FZJ – Research Centre Jülich GmbH (Centro di Ricerca Jülich GmbH)
Italia	• MSE - Ministero dello Sviluppo Economico
Federazione russa	• FASIE – Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (Fondazione per l'Assistenza alle Piccole Imprese Innovative)

2. Ambito operativo e risorse disponibili

Il presente bando è destinato ad agevolare attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, condotte da soggetti italiani nel contesto di progetti transnazionali, e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, nel campo delle biotecnologie, così come definite al punto 4 dell'all. 1, lettera A del decreto 8 marzo 2013.

a. "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b. "Sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
   Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
   Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
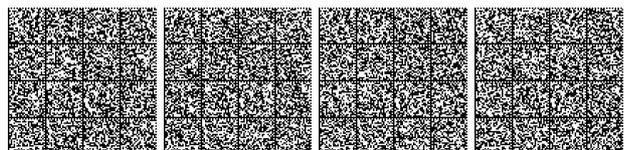
Per progetto transnazionale si intende un progetto realizzato in un contesto di cooperazione e coordinamento tra soggetti appartenenti a diversi Paesi o Regioni europee, tra quelli partecipanti alla presente *call* transnazionale EuroTransBio, di cui al precedente punto 1 (si veda in proposito anche quanto esplicitamente riportato al successivo punto 3).

Le risorse italiane destinate al presente bando ammontano a 3 milioni di Euro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS – art. 23 della Legge 134/2012).

3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti:

a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all'art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato *Regolamento GBER*), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c).

I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 1 del *Regolamento GBER*, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*.

Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni.

Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue:
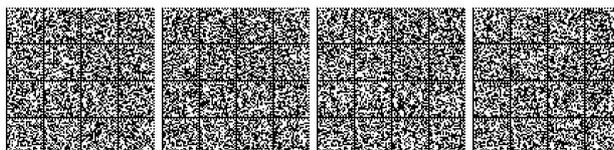
- Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla *call* transnazionale EuroTransBio (Austria, Belgio - Regione delle Fiandre, Finlandia, Francia-Regione dell'Alsazia, Germania, Italia, Federazione russa) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico.
- Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI[1].
- Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente.
- Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla *call* EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida della dodicesima *call* transnazionale EuroTransBio.

Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché:

- risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l'ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;
- apportino un contributo tecnico-scientifico indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- siano in grado di farsi carico delle proprie spese inerenti al progetto.

Uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente. Esso dovrà essere sottoscritto da ogni soggetto appartenente al raggruppamento, solo in caso di aggiudicazione delle agevolazioni ma prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti proponenti italiani coinvolti nella proposta progettuale. Il "*Consortium Agreement*" dovrà includere riferimenti alle modalità di gestione del progetto ed agli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; dovrà altresì riportare una chiara suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante. Per quanto detto sopra tale documento non dovrà essere già formalizzato in sede di presentazione del progetto, ma dovrà essere sottoscritto prima dell'emanazione del decreto di concessione.

4. Progetti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale nel campo delle biotecnologie, così come indicato al precedente punto 2 e nelle linee guida della dodicesima *call* transnazionale EuroTransBio (www.eurotransbio.eu), e devono coinvolgere soggetti italiani di cui al

[1] "PMI": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del "Regolamento GBER".
Pertanto, se il proponente italiano non ricopre il ruolo di coordinatore del raggruppamento transnazionale, l'impresa appartenente al Paese con funzione di coordinatore deve essere obbligatoriamente una PMI, mentre l'impresa italiana può avere qualsivoglia dimensione. Se, invece, l'impresa italiana proponente è anche coordinatore del raggruppamento transnazionale, essa deve essere obbligatoriamente una PMI

precedente punto 3, nell'ambito di specifici progetti transnazionali, in collaborazione con soggetti residenti nei Paesi e nelle Regioni dell'Unione Europea di cui al precedente punto 1.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila) e non superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singolo partecipante italiano. In ogni caso, le spese ammissibili per i partecipanti italiani per singola proposta progettuale non possono superare il limite di 1.500.000 Euro;

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

   La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al *Soggetto gestore* specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla suddetta data di avvio;

c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

   Fermo restando che, dato il carattere transnazionale dei progetti e l'imprescindibile necessità di portare avanti un'azione congiunta, i soggetti proponenti italiani sono tenuti a conoscere le eventuali limitazioni temporali imposte nel contesto dei programmi di finanziamento degli altri Paesi o Regioni coinvolti nel progetto. La durata del progetto dovrà, infatti, essere compatibile e coerente con le attività e gli obiettivi stabiliti e tale da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti per l'intero arco progettuale.

5. Spese e costi ammissibili

Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

6. Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 7 e 25 del *Regolamento GBER*, nella forma di finanziamento agevolato e di un contributo alla spesa, così articolate:

a) finanziamento agevolato: è concesso per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

- 60 per cento per le PMI;
- 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 per cento.

Limitatamente agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che ne facciano richiesta, l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25 per cento.

b) contributo alla spesa, così articolato:
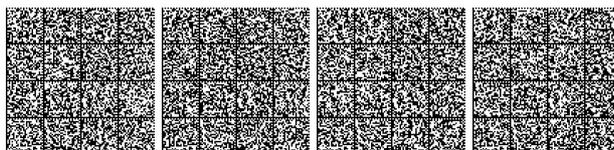
b.1 contributo integrativo alla spesa, in misura pari al 10 per cento nominale delle spese riconosciute ammissibili;
b.2 contributo maggiorativo, in misura pari al 5 per cento nominale delle spese riconosciute ammissibili, esclusivamente per le PMI.

L'entità del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato può essere ridotto dal Ministero, laddove il valore complessivo delle agevolazioni determinate superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria.

L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "*de minimis*".

7. Presentazione delle domande

I soggetti proponenti italiani devono presentare a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto di apertura del bando italiano e fino al 31 gennaio 2017 - sia in inglese al Consorzio EuroTransBio, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico - il progetto con le seguenti modalità:

- Entro le ore 15,00[1] del 31 gennaio 2017 all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio (*ETB Office*) la proposta progettuale in inglese (*Proposal Form*), utilizzando la modulistica (*Application Form*) e la procedura indicate nelle linee guida della dodicesima *call* EuroTransBio, nonchè nella pagina web preposta del sito www.eurotransbio.eu.

- Entro le ore 15,00[1] del 31 gennaio 2017 al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta progettuale in italiano, così composta:

    1. Modulo di domanda delle agevolazioni (di cui all'Allegato 1);
    2. Scheda tecnica (di cui all'Allegato 2);
    3. Piano di sviluppo (di cui all'Allegato 3);
    4. Copia della *Proposal Form*, presentata al Consorzio EuroTransBio;
    5. Dichiarazione sulla dimensione d'impresa (di cui all'Allegato 4);
    6. Dichiarazione sul calcolo del *Cflow* (di cui all'Allegato 5);
    7. Ultimi due bilanci approvati.

  La proposta progettuale in italiano - corredata della documentazione precedentemente specificata - dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VII, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

  dgiai.div07@pec.mise.gov.it

[1] CET – Central European Time, http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/eu/cet.html
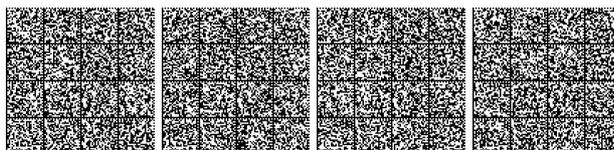
specificando nell'oggetto il riferimento "Dodicesimo bando EuroTransBio - per progetti Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale".

Le domande presentate fuori dal termine predetto non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della valutazione dei progetti, comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

8. Soglia di ammissibilità e criteri di valutazione

a) Le domande di agevolazioni sono ammissibili alla fase istruttoria di valutazione solo qualora la capacità del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato, da valutare sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, sia tale da assicurare il rispetto della seguente soglia di ammissibilità:

   $Cflow \geq 0,8 * (Fa / N)$

   dove:

   "*Cflow*": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;

   "*Fa*": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi del punto 6;

   "*N*": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.

b) Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilità sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

   I. Innovazione tecnico-scientifica (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
      - fattibilità del progetto e rischi tecnici;
      - grado di innovatività;
      - benefici attesi dal progetto, per il raggruppamento proponente;
      - proprietà intellettuale – brevetti;
      - trasferimento di tecnologia attuato attraverso il progetto.

   II. Impatto socio-economico (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
      - potenziale economico del progetto, in termini di prospettive attese di commercializzazione dei risultati;
      - impatto sulle imprese partecipanti al progetto, in termini di competitività sui mercati, crescita, incremento occupazionale;
      - strategia di business associata al progetto, punti di forza e di debolezza;
      - valore aggiunto derivante dalla dimensione transnazionale del progetto;
      - sviluppo sostenibile, ivi incluso l'impatto sociale e ambientale del progetto;
      - impatto sulla competitività a livello europeo, nel settore specifico del progetto.

   III. Raggruppamento proponente e aspetti di gestione del progetto (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):

- qualità del raggruppamento proponente in termini di: complementarietà dei soggetti partecipanti, grado di coinvolgimento di imprese di minore dimensione, livello di internazionalità;
- competenze scientifiche e tecnologiche ed esperienze pregresse dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
- esperienze industriali e commerciali dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
- capacità di gestione del progetto;

IV. Risorse impiegate (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
- quantità e qualità delle risorse umane e professionali impiegate nel progetto;
- capacità finanziaria del raggruppamento proponente ed impegno finanziario dei partecipanti al raggruppamento;
- Impianti e attrezzature quali laboratori o macchinari altamente specializzati.

Per le imprese che sono dotate del *rating* di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il punteggio viene aumentato per una percentuale pari al 5% del punteggio totale attribuito sulla base dei predetti criteri, fermo restando che il massimo punteggio complessivo conseguibile non potrà superare i 20 punti.

9. Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni

a) Il Ministero valuta l'ammissibilità delle domande sulla base dei criteri nazionali riportati nel presente capitolato tecnico, nonché sulla base di quelli transnazionali riportati nelle linee guida della dodicesima *call* transnazionale reperibili sul sito web di EuroTransBio (www.eurotransbio.eu);

b) L'esito di tale valutazione sull'ammissibilità – condotta a livello nazionale - viene condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli altri Ministeri/Agenzie dei Paesi coinvolti nelle medesime proposte progettuali transnazionali;

c) I progetti a partecipazione italiana che superano la fase di ammissibilità sia a livello nazionale che transnazionale entrano nella fase istruttoria di valutazione, per la quale il Ministero può avvalersi del medesimo *Soggetto gestore* degli interventi di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile.
Le domande di agevolazioni sono valutate secondo i criteri di cui al precedente punto 8 b), nonché in ordine alla pertinenza ed alla congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, sulla base delle quali vengono determinati il costo complessivo ammissibile e le agevolazioni spettanti nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 6;

d) Le risultanze dell'attività istruttoria di cui al precedente punto c) vengono condivise – entro maggio 2017 - con gli altri Ministeri/Agenzie coinvolti che, sulla base degli esiti delle valutazioni congiunte, esprimono – in sede di apposita riunione transnazionale (*Evaluation & Recommendation meeting*) - le proprie raccomandazioni circa i progetti da co-finanziare. L'*ETB Office* provvede quindi a darne opportuna comunicazione scritta a tutti i raggruppamenti proponenti;

e) Il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto delle raccomandazioni espresse all'interno del Consorzio EuroTransBio, dà comunicazione ufficiale ai proponenti italiani la cui proposta progettuale risulta ammissibile alle agevolazioni ed emana – entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione propedeutica - il decreto di concessione, determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento.

f) Il rappresentante legale del soggetto beneficiario, o un suo procuratore, sottoscrive, per accettazione degli obblighi previsti, il decreto di concessione emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La mancata sottoscrizione del suddetto decreto entro 30 giorni dalla data di ricezione, comporta la decadenza dei benefici concessi.

Preliminarmente all'emanazione del decreto di cui al precedente punto e), tutti i partecipanti al raggruppamento proponente sottoscrivono il "*Consortium Agreement*" transnazionale e ne inviano copia in originale al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti beneficiari decadono dalla concessione delle agevolazioni qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente capitolato tecnico. Analogamente si procederà alla revoca qualora emergano variazioni nelle informazioni fornite per la valutazione del progetto sulla base dei criteri precedentemente elencati.

10. Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:

a) Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore*, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al *Soggetto gestore*, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al *Soggetto gestore* le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
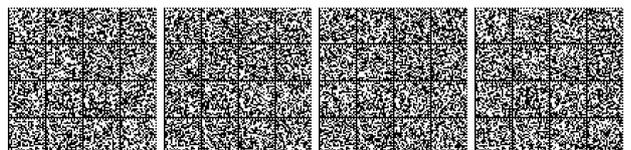
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal *Soggetto gestore* entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il *Soggetto gestore* provvede a:

   i. verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
   ii. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
   iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
   iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
   v. calcolare le agevolazioni spettanti;
   vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l'andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
   vii. effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;
   viii. erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente punto.

11. Variazioni dei progetti

Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al *Soggetto gestore* con una argomentata relazione corredata da idonea documentazione.

Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il *Soggetto gestore* procede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.
Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, il *Soggetto gestore* sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal *Soggetto gestore* che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

12. Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche

Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008.

In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Il Ministero dispone la revoca totale o parziale dei benefici concessi in caso di:

a) Verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) Fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
c) Mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) Mancato avvio del progetto nei termini indicati al precedente punto 4;
f) Mancata presentazione del primo stato d'avanzamento entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
g) Mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 4 per la realizzazione del progetto;
h) Mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) Mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
j) In tutti gli altro casi previsti dal decreto di concessione.

Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

Con riferimento al caso di revoca di cui alla lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

13. Monitoraggio dei progetti

Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al *Soggetto gestore* la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, nonché a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e
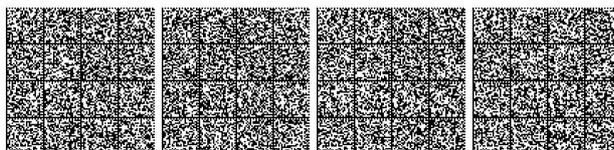
sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

14. Altre informazioni

Informazioni dettagliate relative al presente bando potranno essere reperite sul sito www.mise.gov.it ed eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate agli indirizzi e-mail: vanda.ridolfi@mise.gov.it; valentina.milazzo@mise.gov.it.
Ogni altra informazione sul programma EuroTransBio e sulla dodicesima *call* transnazionale potrà essere reperita sul sito www.eurotransbio.eu.

15. Check *list* per la preparazione della domanda

- ☐ Minimo numero di partecipanti: 2 imprese di 2 diversi Paesi ETB
- ☐ Coordinatore progetto: PMI
- ☐ Coinvolgimento PMI per progetto > 50%
- ☐ Partenariato bilanciato: % singolo Paese < 70%
- ☐ Cflow ≥ 0,8 * (Fa / N) (*condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale*)
- ☐ Durata: 18 ≤ mesi ≤ 36 mesi (*condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale*); (raccomandata da ETB: 2-3 anni)
- ☐ Budget per progetto (parte italiana): 200.000 € ≤ budget ≤ 500.000 € per singolo partecipante italiano, fino ad un massimo di 1.500.000 € (*condizione imposta programma di finanziamento nazionale*)
- ☐ Organismo di ricerca: ammissibile purché aggiuntivo ad 1 impresa del rispettivo Paese/Regione
- ☐ Subcontraenti: ammessi e gestiti nell'ambito delle regole nazionali
- ☐ Partecipazione Paesi NON ETB: ammessa purché aggiuntiva al requisito minimo di partecipanti + necessaria al progetto + in grado di auto-finanziarsi
- ☐ Verifica dello status di PMI (rif. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005)
- ☐ Completezza della domanda di partecipazione (a livello nazionale e transnazionale) al momento della presentazione

ALLEGATO N. 1

FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S.)
ART. 23 DELLA LEGGE 134/2012

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

A VALERE SUL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (FCS) AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 13 OTTOBRE 2016 RELATIVAMENTE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

Modulistica per la domanda delle agevolazioni
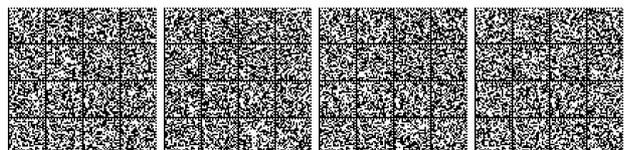
ALLEGATO 1 – Parte A

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentato per un solo soggetto proponente[1]

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S. – Art. 23 Legge 134/2012)

SPAZIO RISERVATO
(per accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per gli incentivi alle imprese
Divisione VII
Viale America, 201
00144 – ROMA (RM)

SPAZIO RISERVATO
N. Programma:

bollo

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[2]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... ,
e-mail: ………………………..e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………….P. I.V.A. ………………………………………

Coordinatore dell'intero raggruppamento transnazionale: ☐ sì ☐ no

CHIEDE

ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 ottobre 2016, le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, nell'ambito del programma transnazionale EuroTransBio, avente per titolo: "…………………", acronimo: "………" dal costo complessivo previsto di € …………………[3]

[1] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare l'Allegato 1-**Parte A**; nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare l'Allegato 1-**Parte B**.
[2] Indicare l'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione.
[3] Il costo indicato deve essere relativo alla sola quota parte di competenza dei partecipanti italiani al progetto e coerente con quello riportato nella proposta progettuale transnazionale.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA CHE

- il soggetto proponente italiano [NOME] è un'impresa:

☐ di minori dimensioni
☐ di grandi dimensioni

il soggetto proponente suddetto:

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui al punto 3 del Capitolato Tecnico del presente bando;
b) è regolarmente costituito ed iscritto al Registro delle imprese, secondo quanto stabilito dall'art. 1, par. 5 del Regolamento GBER;
c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
h) opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
i) ha preso visione di quanto stabilito dai punti 11 e 12 del Capitolato Tecnico in merito alle "Variazioni dei progetti" e ad "Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche";
j) ha preso visione delle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Programma transnazionale EuroTransBio[4], del testo del bando e del capitolato tecnico nazionale italiano e ha ottemperato ai requisiti richiesti dal presente bando[5];
k) si impegna a stipulare, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni previste dal presente bando e prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente, secondo quanto riportato al punto 3 del Capitolato Tecnico.

DICHIARA INOLTRE CHE

l) La proposta progettuale in oggetto si riferisce ad attività che fanno parte di un progetto transnazionale condotto in collaborazione con almeno un'altra impresa residente in uno dei Paesi o Regioni membri del Consorzio EuroTransBio, di cui al Capitolato Tecnico del presente bando.
m) Il soggetto proponente italiano condivide pienamente i contenuti della proposta progettuale transnazionale presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio, ed individuata dall'acronimo sopra riportato.

[4] Le linee guida del bando transnazionale EuroTransBio possono essere reperite sul sito web (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.
[5] Il bando è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).
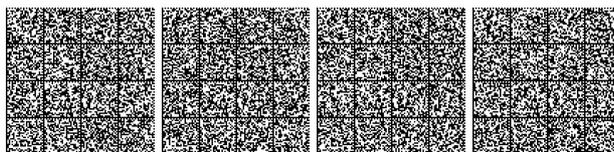
AUTORIZZA

Fin da ora il Ministero dello Sviluppo Economico ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.

ALLEGA

- Scheda Tecnica
- Piano di sviluppo
- Copia della *Proposal Form*, presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio
- Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa
- Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa al calcolo del *Cflow*, di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico
- Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 2 esercizi approvati

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e Data ………………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma[6]

……………………………………

[6] Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
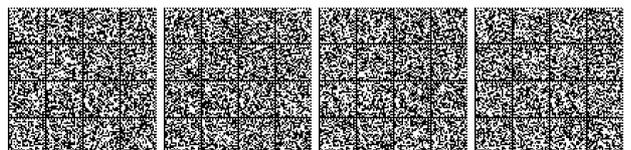
ALLEGATO 1 – Parte B

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentato per più soggetti proponenti[7]

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S. – Art. 23 Legge 134/2012)

SPAZIO RISERVATO
(per accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per gli incentivi alle imprese
Divisione VII
Viale America, 201
00144 – ROMA (RM)

SPAZIO RISERVATO
N. Programma:

bollo

PROPONENTE N. 1[8]

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[9]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... ,
e-mail: ………………………..e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………….P. I.V.A. ………………………………………

Coordinatore dell'intero raggruppamento transnazionale: ☐ sì ☐ no

PROPONENTE N. 2

Il/La sottoscritto/a:...

---

[7] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare l'Allegato 1-**Parte A**; nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare l'Allegato 1-**Parte B**.
[8] Come "PROPONENTE N.1" devono essere riportate le informazioni relative al soggetto proponente che svolge il ruolo di capofila del raggruppamento italiano ed eventualmente quello di coordinatore del raggruppamento transnazionale.
[9] Indicare l'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione

nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[10]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... ,
e-mail: ………………………..e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………….P. I.V.A. ………………………………………

PROPONENTE N. 3

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[11]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... ,
e-mail: ………………………..e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………….P. I.V.A. ………………………………………

CHIEDONO

ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 ottobre 2016, le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, nell'ambito del programma transnazionale EuroTransBio, avente per titolo: "…………………", acronimo: "………"
………
………
dal costo complessivo previsto di € …………………[12]

così ripartito tra i soggetti partecipanti[13]:

1. denominazione: …………………………. costo € ………………………….. pari al … % del costo complessivo;
2. denominazione: …………………………. costo € ………………………….. pari al … % del costo complessivo;
3. denominazione: …………………………. costo € ………………………….. pari al … % del costo complessivo;

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

[10] Indicare impresa, organismo di ricerca, ecc.
[11] Indicare impresa, organismo di ricerca, ecc.
12 Il costo indicato deve essere relativo alla sola quota parte di competenza dei partecipanti italiani al progetto e coerente con quello riportato nella proposta progettuale transnazionale.
[13] Indicare per ciascun soggetto partecipante la denominazione e il costo complessivo a suo carico
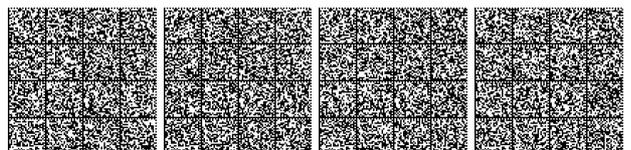
DICHIARANO CHE

- il soggetto PROPONENTE N.1 [NOME] è un'impresa:

  ☐ di minori dimensioni
  ☐ di grandi dimensioni

- il soggetto PROPONENTE N.2 [NOME] è:

  ☐ impresa di minori dimensioni
  ☐ impresa di grandi dimensioni
  ☐ organismo di ricerca: [specificare][14]

- il soggetto PROPONENTE N.3 [NOME] è:

  ☐ impresa di minori dimensioni
  ☐ impresa di grandi dimensioni
  ☐ organismo di ricerca: [specificare]

I soggetti proponenti suddetti:

a) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al punto 3 del Capitolato Tecnico del presente bando;
b) se imprese, sono regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese, secondo quanto stabilito dall'art. 1, par. 5 del Regolamento GBER;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali;
d) si trovano in regime di contabilità ordinaria;
e) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nel Regolamento GBER;
h) operano nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
i) hanno preso visione di quanto stabilito dai punti 11 e 12 del Capitolato Tecnico in merito alle "Variazioni dei progetti" e ad "Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche";
j) hanno preso visione delle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Programma transnazionale EuroTransBio[15], del testo del bando e del capitolato tecnico nazionale italiano e hanno ottemperato ai requisiti richiesti dal presente bando[16];
k) si impegnano a stipulare, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni previste dal presente bando e prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente, secondo quanto riportato al punto 3 del Capitolato Tecnico.

[14] Specificare la tipologia dell'organismo di ricerca (Università, Istituto di ricerca). Verificare l'ammissibilità dell'organismo di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto 8 marzo 2013.
[15] Le linee guida del bando transnazionale EuroTransBio possono essere reperite sul sito web (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.
[16] Il bando è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).
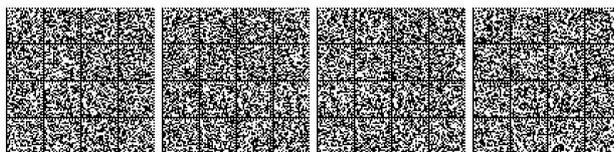
DICHIARANO INOLTRE CHE

l) La proposta progettuale in oggetto si riferisce ad attività che fanno parte di un progetto transnazionale condotto in collaborazione con almeno un'altra impresa residente in uno dei Paesi o Regioni membri del Consorzio EuroTransBio, di cui al Capitolato Tecnico del presente bando.

m) l soggetti proponenti italiani condividono pienamente i contenuti della proposta progettuale transnazionale presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio, ed individuata dall'acronimo sopra riportato.

AUTORIZZANO

Fin da ora il Ministero dello Sviluppo Economico ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.

ALLEGANO

- ☐ Scheda Tecnica
- ☐ Piano di sviluppo
- ☐ Copia della *Proposal Form*, presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio
- ☐ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa *(per ciascuna impresa proponente)*
- ☐ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa al calcolo del *Cflow*, di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico *(per ciascuna impresa proponente)*
- ☐ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 2 esercizi approvati *(per ciascun soggetto proponente)*

I sottoscritti dichiarano altresì di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e Data ………………………………………

Soggetti Proponenti

Timbri e firme[17]
(per ciascun soggetto proponente)

……………………………………

[17] Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO N. 2 – PARTE A)

SCHEDA TECNICA[1]

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[2]
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S. – Art. 23 Legge 134/2012)

A - DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO

A1 - Denominazione sociale: ………………………………forma giuridica: ……………………………………..

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail ………………………………………….. e-mail certificata ……………………………………

A4 - Sede amministrativa nel Comune di:.. prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso:... M ❑..... F ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[3]:....... PI ❑.......MI ❑........GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera?:..........................SI ❑... NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese ....SI ❑... NO ❑
In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza:....................... ....
....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

[1] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare l'Allegato 2-**Parte A**; nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare l'Allegato 2-**Parte B**.
[2] Nella compilazione della presente scheda tecnica e del relativo piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA
[3] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa.
Il soggetto richiedente deve essere necessariamente un'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 - Responsabile tecnico del programma è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....
incarico ricoperto nell'azienda[4]: ....
A19 - Incaricato del soggetto beneficiario per la pratica è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....
A20 Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: ......A3 ❑ ....A4 ❑ ....
Seguente indirizzo: comune .... prov.: .. CAP: ....
via e n. civ.: …. ....

B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE

TITOLO[5]: ....
TEMA (sintesi[6] delle finalità del programma): ....
....
....
....

B1 - Attività alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma:

B1.1 - Settore prevalente: ....

B1.2 - Comparto prevalente:...

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....
2. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....
3. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....

[4] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico
[5] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma.
[6] Non meno di 5 e non più di 10 righe
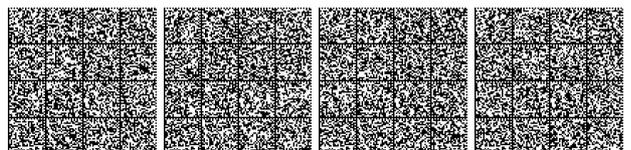
B3 - Date previste relative al programma [7]:

B3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: ……../......../……..

B3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: ……../......../……..

B4 - Costi del progetto (in Euro e al netto dell'IVA) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

COSTI	Comune di svolgimento del Programma	Altre Aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			
A.2) Attività di ricerca			
TOTALE			

B5 - Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma e per area geografica di localizzazione:

Aree	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	Totale
Importo				
Totale (progressivo)				

B6 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 Si richiede l'anticipazione (ATTENZIONE: solo per PMI): .... SI ❑ ... NO ❑

nella misura percentuale del totale delle agevolazioni spettanti pari al: …………..% (max 25%)

B6.2 Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

S.A.L	1°	2°	3°	4°	5°
Anno					
%					

B6.3 - Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8):..

Il/La sottoscritto/a:..

nato/a a: .... il: ....

Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[8]: .... forma giuridica: ....

denominazione: ....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

che il Modulo per la domanda delle agevolazioni, la presente Scheda Tecnica, composta di n. …. fogli, compreso il presente, e numerati progressivamente da 1 a …, e l'ulteriore documentazione a corredo della Domanda (Piano di

[7] La data di avvio di realizzazione del programma dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Essa non potrà essere antecedente a settembre 2017 (tenendo conto della fase di valutazione transnazionale e dei tempi tecnici per la comunicazione dell'approvazione formale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico al soggetto proponente italiano), ma comunque nel rispetto di quanto stabilito al punto 4, lettera b) del Capitolato Tecnico.

[8] Indicare l'Impresa.

Sviluppo e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ecc.) corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[9]

……………………………

[9] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di documento di identità

ALLEGATO N. 2 – PARTE B)

SCHEDA TECNICA[1]

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[2]
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S. – Art. 23 Legge 134/2012)

A - DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO N. 1[3]

A1 - Denominazione sociale: …………………………………forma giuridica: ……………………………………..

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail ………………………………………….. e-mail certificata ……………………………………

A4 - Sede amministrativa nel Comune di:... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso:.. M ❑...... F ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[4]:....... PI ❑....... MI ❑........GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera?:.......................... SI ❑... NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑... NO ❑
In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza:........................ ....
....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007):.................................. ....

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

[1] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare l'Allegato 2-**Parte A**; nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare l'Allegato 2-**Parte B**.
[2] Nella compilazione della presente scheda tecnica e del relativo piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA
3 In questo primo riquadro devono essere riportate le informazioni relative al soggetto proponente che svolge il ruolo di capofila del raggruppamento italiano ed eventualmente di quello transnazionale.
[4] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa. Il soggetto beneficiario N. 1 deve essere necessariamente un'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 - Responsabile tecnico del programma è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....
incarico ricoperto nell'azienda[5]: ....

A19 - Incaricato del soggetto beneficiario per la pratica è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....

A20 Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: ......A3 ❑ ....A4 ❑ ....
Seguente indirizzo: comune .... prov.: .. CAP: ....
via e n. civ.: …. ....

<u>A - DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO N. 2[6]</u>

A1 - Denominazione sociale: …………………………………forma giuridica: ……………………………………..
Organismo di ricerca ❑ opta, per l'intervento, alla sola forma del contributo diretto alla spesa SI ❑ NO ❑

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail …………………………………………….. e-mail certificata ……………………………………………

A4 - Sede amministrativa nel Comune di:.. prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso:... M ❑...... F ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(<u>ATTENZIONE</u>: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

[5] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico.
[6] Riprodurre questo riquadro tante volte quanti sono i soggetti proponenti. I soggetti richiedenti aggiuntivi al primo possono essere sia un'impresa che un organismo di ricerca.

A12 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[7]:....... PI ❑....... MI ❑........GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera?:........................... SI ❑... NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑... NO ❑

In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....

....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: ......A3 ❑ .... A4 ❑ ....

Seguente indirizzo: comune .... prov.: .. CAP: ....

via e n. civ.: …. ....

B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE

TITOLO[8]: ....

TEMA (sintesi[9] delle finalità del programma): ....

....

....

....

[7] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa (solo per le imprese).
[8] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma.
[9] Non meno di 5 e non più di 10 righe

B1 - Attività alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma:

B1.1 - Settore prevalente: ....

B1.2 - Comparto prevalente: ....

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....
2. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....
3. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....

B3 - Date previste relative al programma [10]:

B3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: ……../......../……..

B3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: ……../......../……..

B4 - Costi del progetto (in Euro e al netto dell'IVA) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:
(da compilare per ciascun proponente)

COSTI	Comune di svolgimento del Programma	Altre Aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			
A.2) Attività di ricerca			
TOTALE			

B5 - Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma e per area geografica di localizzazione: ***(da compilare per ciascun proponente)***

Aree	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	Totale
Importo				
Totale (progressivo)				

B6 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 Si richiede l'anticipazione (ATTENZIONE: solo per PMI): .... SI ❑ ... NO ❑
nella misura percentuale del totale delle agevolazioni spettanti pari al: …………..% (max 25%)

B6.2 Si richiede la conversione dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in contributo diretto alla spesa (ATTENZIONE: solo per gli organismi di ricerca[11]): ☐ sì ☐ no

B6.3 Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:
(da compilare per ciascun proponente)

---

[10] La data di avvio di realizzazione del programma dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Essa non potrà essere antecedente a settembre 2017 (tenendo conto della fase di valutazione transnazionale e dei tempi tecnici per la comunicazione dell'approvazione formale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico al soggetto proponente italiano), ma comunque nel rispetto di quanto stabilito al punto 4, lettera b) del Capitolato Tecnico.

[11] Secondo quanto stabilito dal punto 6 del Capitolato Tecnico.

S.A.L	1°	2°	3°	4°	5°
Anno					
%					

B6.4 - Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8):..

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[12]: ....forma giuridica: ....
denominazione: ....[13]

consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARANO

che il Modulo per la domanda delle agevolazioni, la presente Scheda Tecnica, composta di n. …. fogli, compreso il presente, e numerati progressivamente da 1 a …, e l'ulteriore documentazione a corredo della Domanda (Piano di Sviluppo e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ecc.) corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbri e firme[14]
(per ciascun soggetto proponente)

....

[12] Indicare Impresa, organismo di ricerca.
[13] Ripetere questo riquadro tante volte quanti sono i soggetti richiedenti.
[14] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di documento di identità

ALLEGATO N. 3

PIANO DI SVILUPPO

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

Nel caso di programma congiunto, ciascuno dei punti nel seguito indicati deve essere descritto per ciascuno dei soggetti richiedenti tranne il punto C

A. Soggetto beneficiario

- Presentazione del soggetto beneficiario;
  (Forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, campo di attività)
- Vertice e management aziendale;
  (Indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
- Elementi per la dimostrazione del requisito della stabile organizzazione in Italia;
  (Indicare l'ubicazione e l'attività svolta in tutte le unità produttive gestite dal soggetto proponente)
- Descrizione della struttura organizzativa e produttiva;
  (Indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto proponente, e di eventuali specifiche strutture preposte alle attività di ricerca e sviluppo; composizione, quantitativa e qualitativa dell'intero organico aziendale. Descrivere la capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo proposto con risorse interne, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade. Descrivere le eventuali collaborazioni attivate per la realizzazione del programma proposto e di precedenti programmi di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento a quelle con Organismi di ricerca sia in qualità di proponenti che di consulenti)
- Descrizione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente con riferimento agli ultimi due esercizi ed a quello in corso.

B. Settore di attività e caratteristiche del mercato

- Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo;
- Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti;
- Dimensioni ed andamento del mercato sia nazionale che estero;
- Posizione del soggetto proponente nel mercato e previsioni per il successivo triennio con indicazione della propria clientela attuale e potenziale. Indicare in particolare le potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento e la capacità di penetrazione in nuovi mercati;
- Descrizione del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute.

C. Programma proposto per le agevolazioni

- Titolo;
- Acronimo;
- Tema generale del programma;
  (Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella comparativa gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente.
  Nella descrizione è necessario estrapolare dal progetto transnazionale le sole informazioni relative ai partecipanti italiani.
  Quanto riportato in questa Sezione deve risultare coerente con i contenuti della Sezione "Scientific/Technological project description" (Part D - Project description - "Project description and structure") del modulo per la proposta progettuale transnazionale).
- Obiettivo finale del programma
  (Descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecniche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste).
  Nella descrizione è necessario estrapolare dal progetto transnazionale basato sulla modulistica EuroTransBio le sole informazioni relative ai partecipanti italiani.

Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti della Sezione "Scientific/Technological project description" (Part D - Project description - "Project description and structure") del modulo per la proposta progettuale transnazionale).

- Tempi e luoghi di realizzazione del programma
  (Indicare per la parte di competenza dei partecipanti italiani: durata in mesi del programma; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto)

- Attività del programma
  (Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, dal programma, articolate in sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendo per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Descrivere, in particolare, la fattibilità tecnica del programma, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla tempistica prevista.
  Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti delle Sezioni:
    - ***"Project Structure" (Part D - Project description "Project description and structure")***
    - ***"Consortium and project management" (Part D - Project Description)***
    - ***"Resources of the project" (Part D -Project Description)***

  del modulo per la proposta progettuale transnazionale).

- Elementi di validità del programma
  (Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma. Descrivere la tipologia di innovazione apportata – notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto – e la rilevanza e l'originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale)

- Parametri di verifica dei risultati del programma
  (Descrivere le modalità di verifica del raggiungimento dei principali obiettivi del programma)

- Ricaduta degli effetti del programma
  (Descrivere l'interesse industriale all'esecuzione del programma e i vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente; descrivere le potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento, la capacità di penetrazione in nuovi mercati nonché gli effetti del programma in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi.
  Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti della Sezione "Social and Economic perspective of the project" (Part D - Project Description) del modulo per la proposta progettuale transnazionale).

SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO

Le spese del programma

Tab. 1 ***(da replicare e compilare per ciascun proponente)***

A) PIANO DELLE SPESE DA SOSTENERE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA			
A.1) Attività di sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
A.1.1 Personale (dettaglio in tab. 2)			
Totale A.1.1			
A.1.2 Spese generali[1]			
Totale A.1.2			
A.1.3 Strumenti e attrezzature			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.3			
A.1.4 Acquisizione servizi di consulenza			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.4			
A.1.5 Materiali e forniture			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.5			
Totale generale			
A.2) Attività di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
A.2.1 Personale (dettaglio in tab. 2)			
Totale A.2.1			
A.2.2 Spese generali[2]			
Totale A.2.2			
A.2.3 Strumenti e attrezzature			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.3			
A.2.4 Acquisizione servizi di consulenza			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.4			
A.2.5 Materiali e forniture			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.5			
Totale generale			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA			
	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
Totale A.1) Attività di Sviluppo			
Totale A.2) Attività di Ricerca			
Totale generale			

[1] Nella voce "spese generali" della presente tabella vanno riportate le voci "Overhead", "Travel & subsistence", "Depreciation and rents" e gli "Other costs" (non rientranti nella voce "servizi di consulenza e altri servizi") indicati nella "Proposal Form" della modulistica transnazionale. Tali spese generali sono da calcolarsi secondo quanto stabilito al punto 5, lettera d) del Capitolato Tecnico.

Tab. 2 ***(da replicare e compilare per ciascun proponente)***

DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE[2] ADDETTO AL PROGRAMMA			
Qualifica	N° addetti	N° ore totali previste	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

Tab. 3 - Le previsioni di realizzazione temporale del programma
(da replicare e compilare per ciascun proponente)

RIPARTIZIONE TEMPORALE E PER AREE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA						
Totale spese suddivise per anno						
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
% annua						
% progressiva						

Tab. 4 - Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma proposto
(descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la relativa capacità di accesso al credito)
(da replicare e compilare per ciascun proponente)

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA						
	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)
FABBISOGNI						
Spese ammissibili[3]						
IVA						
Totale						
FONTI DI COPERTURA						
Eccedenza fonti anno precedente						
Apporto di mezzi propri						
Erogazioni finanz.agevolato						
Erogazioni contributo alla spesa						
Debiti verso fornitori						
Cash-flow						
(Altro ………)						
Totale						

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della[4] forma giuridica , con sede legale in prov CAP [5],
consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARANO

Che tutte le notizie fornite nel presente Piano di sviluppo, composto di n. fogli numerati e composti progressivamente da 1 a , corrispondono al vero.

Luogo e data

Timbri e firme[6]

[2] Il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali
[3] (Al netto dei totali A.1.1, A.1.2, A.2.1 ed A.2.2 della Tabella 1)
[4] Indicare l'impresa, l'organismo di ricerca.
[5] Ripetere tante volte quanti sono i soggetti proponenti italiani.
[6] Apporre IN ORIGINALE timbro e firma di tutti i legali rappresentanti dei soggetti proponenti italiani.
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando fotocopia di un documento di identità, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

ALLEGATO N. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PMI

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa avente sede legale in Via CAP Provincia CF P. IVA recapito telefonico fax e-mail

D I C H I A R A

di rientrare nella dimensione d'impresa:

☐ piccola ☐ media ☐ grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (*barrare le caselle che interessano)*:

- ☐ *Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa*
- ☐ *Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate*
- ☐ *Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate*
- ☐ *Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata*
- ☐ *Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1*
- ☐ *Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2*
- ☐ *Scheda 5A Scheda di collegamento*

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (n. rilasciato il) ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/00.

_____________________, lì _____________

Timbro e Firma

____

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

☐	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
☐	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
☐	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento [1]: ....

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

☐	Micro impresa
☐	Piccola impresa
☐	Media impresa
☐	Grande impresa

, lì

(timbro e firma)

([1]) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento [1]:			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati [2] dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati[2] di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati[2] di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga I [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

, lì

(timbro e firma)

[1] I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
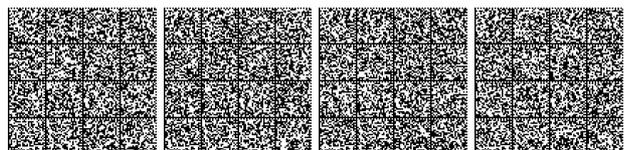
Scheda 3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
l)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
…)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

, lì

(timbro e firma)

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
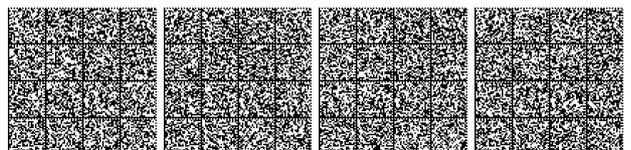
Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento [1]:			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione[2] detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: ....%

   Indicare anche la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): …………%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale [3] devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

, lì

(timbro e firma)

([1]) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

([2]) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

([3]) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.
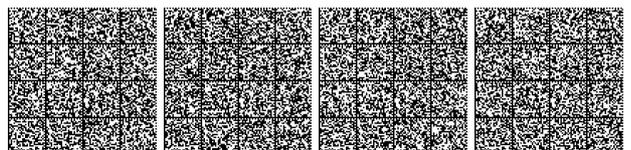
Scheda 4
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

, lì

(timbro e firma)

Scheda 5

SCHEDA N.2 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

, lì

(timbro e firma)

Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale: ....

Indirizzo della sede legale: ....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:..

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento (1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati [2]. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

, lì

(timbro e firma)

([1]) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

([2]) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

ALLEGATO N. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa alla capacità di rimborso (calcolo del *Cflow*)

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: .... , prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ...., e-mail: ....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che la capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento agevolato (CFlow) è tale da assicurare il rispetto della soglia di ammissibilità, di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico del presente bando.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[2]

……………………………………………

[1] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.
[2] Sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'art. 38 allegando fotocopia di documento di identità

16A08056

DECRETO 19 ottobre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logicoop società cooperativa», in Caserta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2015 n. 104, con il quale la società cooperativa «Logicoop società cooperativa» (c.f. 02348280617) con sede in Caserta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Luigi Balzano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo e nonostante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dall'incarico di commissario liquidatore del 19 maggio 2016;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario revocato;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Balzano, già nominato commissario liquidatore della società «Logicoop società cooperativa» (c.f. 02348280617) con sede in Caserta, con decreto ministeriale del 5 marzo 2015, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Balbi, nata a Maddaloni (CE) il 5 aprile 1968, (c.f. BLB NNA 68D45 E791 *R)* domiciliata in Salerno, via Enrico Bottiglieri, n. 9 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Luigi Balzano, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08068

DECRETO 19 ottobre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Frutti Più - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bagnacavallo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1997, con il quale la società cooperativa «Frutti più - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bagnacavallo (RA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Sergio Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 25 luglio 2014, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare;

Visto che con la nota suddetta del 25 luglio 2014, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del rag. Sergio Ricci la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 legge fallimentare;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Sergio Ricci, già nominato commissario liquidatore della società «Frutti più - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bagnacavallo (RA), con decreto ministeriale 12 aprile 1997, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Ezio Ravasini (codice fiscale RVS ZEI 60S14 L346B) nato a Traversetolo (PR) il 14 novembre 1960, domiciliato in Parma, in via Farini, n. 25, in sostituzione del rag. Sergio Ricci, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08069

DECRETO 27 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Progresso società cooperativa in sigla "Il Progresso"», in Argenta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Il Progresso - Società cooperativa in sigla "Il Progresso"» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante pari ad € 2.945.204,00, si riscontra una massa debitoria a breve pari ad € 5.436.212,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 889.829,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Progresso - Società cooperativa in sigla "Il Progresso"», con sede in Argenta (FE) (codice fiscale n. 01650400383) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Luca Soffritti (C.F. SFF GLC 66L28 D548X), nato a Ferrara il 28 luglio 1966, ivi domiciliato in via Ugo Tognazzi, n. 1/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A08066

DECRETO 27 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cipea & Cariiee - CO.ED.A. Unifica - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini - società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cipea & Cariiee - CO.ED.A. Unifica - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 67.899.296,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 75.315.486,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 9.295.432,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cipea & Cariiee - CO.ED.A. Unifica - Consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini - Società cooperativa», con sede in Bologna - (codice fiscale n. 03047870377) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell' art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Moscatiello (C.F. MSC LCU 66C09 A944C), nato a Bologna, il 9 marzo 1966, ivi domiciliato in via dell'Indipendenza, n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A08067

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 408)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare, l'art. 2 contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, l'art. 7 contenente misure urgenti per le infrastrutture viarie e l'art. 9 contenente disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione;

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

Acquisito l'avviso favorevole dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 205/2016, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici che si

sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, al fine di assicurare le attività di assistenza alle popolazioni colpite sui territori dei Comuni interessati, il Dipartimento della protezione civile provvede all'allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori – container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, in un contesto comprensivo di strutture e servizi a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, nelle more della realizzazione delle strutture provvisorie di emergenza di cui all'articolo 1 della richiamata ordinanza n. 394/2016, dell'implementazione delle altre soluzioni abitative disciplinate dall'art. 4 della medesima ordinanza, ovvero del ripristino degli edifici a seguito della realizzazione degli interventi di immediata esecuzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 205/2016.

2. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle indicazioni dei Comuni interessati, provvede alla ricognizione e quantificazione, anche speditiva, dei rispettivi fabbisogni di massima, considerando il quadro di danneggiamento complessivo, le esigenze di assistenza già rappresentate, il possibile ricorso alle altre e più appropriate misure di cui all'art. 4 della richiamata ordinanza n. 394/2016.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui al comma 2, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:

- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli abitativi provvisori – container;

- all'ordinativo di fornitura;

- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;

- alla verifica di idoneità delle aree individuate;

- all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;

- alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.

4. Il soggetto responsabile dell'ordinativo di fornitura per l'acquisizione in locazione dei container abitativi provvisori e servizi connessi provvede, altresì, all'acquisizione, nella misura necessaria, degli arredi e della biancheria per l'allestimento dei container abitativi provvisori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016.

Art. 2.

Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici

1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:

- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;

- all'ordinativo di fornitura;

- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;

- alla verifica di idoneità delle aree individuate;

- all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;

- alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.

2. Ove ritenuto necessario, sulla base di valutazioni svolte dai soggetti responsabili all'uopo individuati, qualora economicamente più vantaggioso in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture, si può procedere all'acquisizione in proprietà dei moduli provvisori di cui al comma 1. A tal fine i soggetti individuati operano con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.

3. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 3, comma 2 dell'ordinanza n. 394/2016 garantisce il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative da porre in essere dai soggetti di cui all'allegato 1 ai sensi del presente articolo ed il raccordo con quelle di cui al successivo articolo 3.

4. La dott.ssa Simona Montesarchio, direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione delle attività specificate nella tabella in allegato 1 relative alle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica.

5. Il soggetto attuatore di cui al comma 4 provvede, con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016, all'espletamento delle attività di acquisizione ed installazione delle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica, nonché all'acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei Comuni e delle Province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

6. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina le risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 del bilancio 2016 di previsione del medesimo dicastero, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

7. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi di personale afferente alle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il coordinamento del soggetto attuatore di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 394/2016.

8. Le strutture modulari realizzate dal soggetto attuatore di cui al comma 4, ove acquisite ai sensi del comma 2, sono successivamente trasferite in proprietà all'ente locale territorialmente competente.

Art. 3.

Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive

1. In attuazione dell'art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *e)* della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016, per le finalità di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive.

3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d'intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonché alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, nonché all'acquisizione, anche mediante noleggio ed all'installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo.

4. Il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle iniziative di cui al comma 3 è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

Disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità

1. In attuazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 205/2016, l'Ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. è nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore, avvalendosi delle organizzazioni territoriali e centrali di ANAS S.p.A., provvede:

a) ad effettuare l'aggiornamento della ricognizione delle criticità inerenti alla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici di cui in premessa sulla base delle segnalazioni effettuate dai gestori nonché degli esiti dei sopralluoghi appositamente programmati ed eseguiti;

b) ad individuare, all'esito della ricognizione di cui alla lettera *a)*, gli interventi minimi essenziali per garantire le finalità di cui al comma 1;

c) a redigere un programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi realizzabili mediante tempistiche e finalità coerenti con la gestione emergenziale unitamente alle priorità d'intervento, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile relativamente alla finalizzazione degli interventi ricompresi nel predetto programma al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza.

3. Il programma di cui al comma 2, lettera *c)* è trasmesso, dopo l'approvazione, alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini dell'erogazione delle risorse, la Dicomac attesta il superamento delle criticità connesse con ciascun intervento eseguito e autorizza il relativo versamento al soggetto attuatore da parte della medesima Direzione generale, cui fanno capo le risorse del Fondo di cui all'art. di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore assicura il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi contenuti nel programma di cui al comma 2 lettera *c)* e provvede direttamente alla realizzazione degli interventi di propria competenza e di
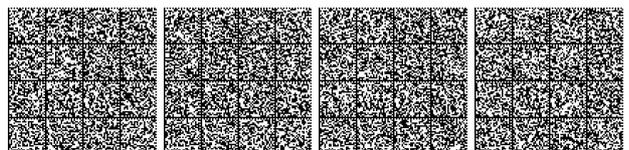
quelli di competenza dei gestori locali qualora la capacità operativa di questi ultimi e le esigenze emergenziali indicate dalla Dicomac non consentano agli stessi di provvedervi autonomamente.

5. Il soggetto attuatore riferisce periodicamente alla Dicomac e alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine allo stato di esecuzione degli interventi contenuti nel programma di cui al comma 2 lettera *c)*, provvedendo all'aggiornamento del medesimo sulla base dell'avanzamento dei lavori. All'eventuale rimodulazione del piano si provvede previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo, il soggetto attuatore ed i gestori locali operano, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 oltre che, ove necessario, in deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

a) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

b) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di attuazione;

c) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11.

7. Al fine di garantire l'espletamento delle attività di cui al presente articolo, ANAS S.p.A. assicura al soggetto attuatore il supporto tecnico necessario mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali e centrali oltre che attraverso la costituzione di una struttura composta da qualificato personale tecnico ed amministrativo di ANAS S.p.A. nel limite massimo di 30 unità così suddiviso:

a) una struttura di coordinamento e supporto tecnico operante presso la Direzione Generale di ANAS S.p.A.;

b) un gruppo di lavoro operante sul territorio suddiviso per regione;

c) una struttura di collegamento operante presso la Dicomac.

8. Per la realizzazione delle attività previste dal presente articolo si provvede a valere, in via di anticipazione, sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 208 del 2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legge n. 205/2016.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza il contributo massimo per l'autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 citata in premessa, è elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da 4 unità e in € 900,00 per quelli composti da 5 o più unità.

2. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

3. I Comuni interessati, a cui è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, provvedono alla conseguente rideterminazione dei predetti contributi nei termini stabiliti al precedente comma 1.

4. La disciplina sui contributi per l'autonoma sistemazione di cui al presente articolo deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	SOGGETTO RESPONSABILE PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DELLE AREE	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE	SOGGETTO RESPONSABILE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE AREE
CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E CONTAINER A USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI	**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** (mediante gli accordi quadro stipulati in attuazione del DL n. 205/2016)	**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** *oppure* **COMUNE** (se in grado sulla base della effettiva capacità operativa)	**COMUNE** *oppure* **DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE d'intesa con il PRESIDENTE DELLA REGIONE (VCD)**	**REGIONE**	**COMUNE**	**COMUNE** *oppure* **DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** (che può avvalersi delle componenti e Strutture Operative del SNPC)
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONI DEI MUNICIPI	**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** (se si utilizzano gli accordi quadro stipulati in attuazione del DL n. 205/2016)	**COMUNE** *oppure* **REGIONE**	**COMUNE**	**REGIONE**	**COMUNE**	**COMUNE** *oppure* **DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** (che può avvalersi delle componenti e Strutture Operative del SNPC)
	COMUNE (se si ricorre al MEPA)	**COMUNE**	**COMUNE**	**REGIONE**	**COMUNE**	**COMUNE** *oppure* **DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** (che può avvalersi delle componenti e Strutture Operative del SNPC)
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINTUITA' DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA	**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** (utilizzando, ove coerente con l'esigenza, gli accordi quadro stpulati in attuazione del DL n. 205/2016)	**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**	**COMUNE**	**REGIONE**	**COMUNE**	**COMUNE** *oppure* **DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** (che può avvalersi delle componenti e Strutture Operative del SNPC)
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTIINUITA' DEI PRESIDI DELLE FORZE DELL'ORDINE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	**AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA** (utilizzando, ove coerente con l'esigenza, gli accordi quadro stpulati in attuazione del DL n. 205/2016)	**AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA**	**COMUNE**	**REGIONE**	**COMUNE**	**AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA** (anche avvalendosi del Provveditorato alle OO.PP. Competente)
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' DI CULTO	**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE** (mediante gli accordi quadro stipulati in attuazione del DL n. 205/2016)	**COMUNE**	**COMUNE**	**REGIONE**	**COMUNE**	**COMUNE**
STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINUITA' DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI	**REGIONE** (utilizzando, ove coerente con l'esigenza, gli accordi quadro stpulati in attuazione del DL n. 205/2016)	**REGIONE**	**REGIONE** (sentito il Comune)	**REGIONE**	**COMUNE**	**REGIONE**

16A08154
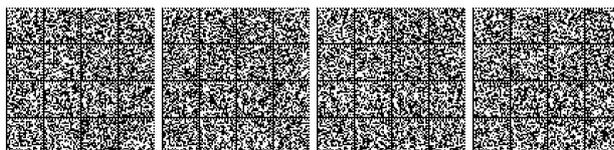
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Longastatina».

Estratto determina AAM/PPA n. 1847 del 14 novembre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LONGASTATINA, nelle forme e confezioni sottoelencate, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.A., viale Fulvio Testi n. 330, cap. 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Confezioni:

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104114 (in base 10) 0TV4VL (in base 32);

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml - AIC n. 027104126 (in base 10) 0TV4VY (in base 32);

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml - AIC n. 027104138 (in base 10) 0TV4WB (in base 32);

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml - AIC n. 027104140 (in base 10) 0TV4WD (in base 32);

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml - AIC n. 027104153 (in base 10) 0TV4WT (in base 32);

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104165 (in base 10) 0TV4X5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/infusione.

Composizione: una fiala da 1 ml contiene: principio attivo: 50 microgrammi di octreotide (come octreotide acetato).

Confezioni:

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104177 (in base 10) 0TV4XK (in base 32);

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml - AIC n. 027104189 (in base 10) 0TV4XX (in base 32);

«100 microgrammi/1ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml - AIC n. 027104191 (in base 10) 0TV4XZ (in base 32);

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml - AIC n. 027104203 (in base 10) 0TV4YC (in base 32);

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml - AIC n. 027104215 (in base 10) 0TV4YR (in base 32);

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104227 (in base 10) 0TV4Z3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/ infusione.

Composizione: una fiala da 1 ml contiene: principio attivo: 100 microgrammi di octreotide (come octreotide acetato).

Confezioni:

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale da 1 ml - AIC n. 027104239 (in base 10) 0TV4ZH (in base 32);

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml - AIC n. 027104241 (in base 10) 0TV4ZK (in base 32);

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml - AIC n. 027104254 (in base 10) 0TV4ZY (in base 32);

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml - AIC n. 027104266 (in base 10) 0TV50B (in base 32);

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml - AIC n. 027104278 (in base 10) 0TV50Q (in base 32);

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104280 (in base 10) 0TV50S (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/ infusione.

Composizione: una fiala da 1 ml contiene: principio attivo: 500 microgrammi di octreotide (come octreotide acetato).

Confezioni:

«1000 microgrammi/5ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 5 ml - AIC n. 027104292 (in base 10) 0TV514 (in base 32);

«1000 microgrammi/5 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×1 flaconcini da 5 ml - AIC n. 027104304 (in base 10) 0TV51J (in base 32);

«1000 microgrammi/5 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20×1 flaconcini da 5 ml - AIC n. 027104316 (in base 10) 0TV51W (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/ infusione.

Composizione: un flaconcino multidose da 5 ml contiene: principio attivo: 1000 microgrammi di octreotide (200 microgrammi/1) (come octreotide acetato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 della presente determinazione sono classificate ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104114 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml - AIC n. 027104126 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml - AIC n. 027104138 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml - AIC n. 027104140 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml - AIC n. 027104153 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104165 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104177 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml - AIC n. 027104189 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«100 microgrammi/1ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml - AIC n. 027104191 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml - AIC n. 027104203 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml - AIC n. 027104215 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104227 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale da 1 ml - AIC n. 027104239 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml - AIC n. 027104241 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml - AIC n. 027104254 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml - AIC n. 027104266 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml - AIC n. 027104278 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml - AIC n. 027104280 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1000 microgrammi/5ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 5 ml - AIC n. 027104292 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«1000 microgrammi/5 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×1 flaconcini da 5 ml - AIC n. 027104304 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

«1000 microgrammi/5 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20×1 flaconcini da 5 ml - AIC n. 027104316 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Autorizzazione delle variazioni e modifica standard terms

È autorizzato, a seguito della procedura di Referral EMA/376438/2014, l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 6.4, 6.5 e 6.6, e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la descrizione delle confezioni AIC n. 027104013, 027104025, 027104037, 027104049, come sotto indicato:

da:

«0,05 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 1 ml

«0,1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 1 «0,5 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 3 fiale da 1 ml

«1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml

a:

«50 microgrammi /ml soluzione iniettabile /per infusione» 5 fiale da 1 ml

«100 microgrammi /ml soluzione iniettabile per infusione» 5 fiale da 1 ml

«500 microgrammi /ml soluzione iniettabile per infusione» 3 fiale da 1 ml

«1000 microgrammi/5ml soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino da 5ml

Sono autorizzate le seguenti modifiche dei siti di produzione del prodotto finito e delle corrispondenti fasi di produzione:

Novartis Pharma GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria (rilascio dei lotti);

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 Nusle, Repubblica Ceca (rilascio dei lotti);

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, København S, 2300, Danimarca (rilascio dei lotti);

Novartis Pharma GmbH , Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania (rilascio dei lotti);

Novartis Hungária Kft., Vasút u.13, 2040 Budaörs, Ungheria (rilascio dei lotti);

V.J. Salomone Pharma Ltd., 75, Simpson Street, Marsa, MRS 1606, Malta (rilascio dei lotti);

Novartis Norge AS, Nydalen Allé 37 A, NO-0484 Oslo, Norvegia (rilascio dei lotti);

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A., Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n. 10E, Taguspark, Porto Salvo, 2740-255, Portogallo (rilascio dei lotti);

Novartis Farmacéutica S.A. Ronda de Santa Maria, 158 08210 Barberà del Vallés, Barcelona Spagna (rilascio lotti);

Novartis Sverige AB Kemistvägen 1, Box 1150, Täby, 18311, Svezia (rilascio lotti);

Novartis Pharma B.V. Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem Paesi Bassi (rilascio lotti);

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR Regno Unito (rilascio lotti);

per le sottoelencate confezioni:

AIC n. 027104049 - «1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml;

AIC n. 027104304 - «1000 microgrammi/5 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×1 flaconcini da 5 ml;

AIC n. 027104316 - «1000 microgrammi/5 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20×1 flaconcini da 5 ml.

Aggiunta siti di produzione del prodotto finito

CRNA SA, Zoning Industriel d'Heppignies Ouest, Avenue d'Heppignies, Fleurus, B-6220;

Novartis Pharma GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria (rilascio dei lotti);

Novartis Pharma NV, Medialaan 40 Bus 1, Vilvoorde, B-1800, Belgio (rilascio dei lotti);

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129,140 00 Praha 4 Nusle, Repubblica Ceca (rilascio dei lotti);

Demetriades & Papaellinas Ltd, 179 Giannos Kranidiotis avenue, 2235, Latsia, P.O.Box 24018, Nicosia, 1700, Cipro (rilascio dei lotti);

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, København S, 2300, Danimarca (rilascio dei lotti);

Novartis Finland Oy, Metsäneidonkuja 10, Espoo, FI-02130, Finlandia (rilascio dei lotti);

Novartis Pharma SAS, 2 et 4 rue Lionel Terray 92500 Rueil Malmaison Francia (rilascio dei lotti);

Novartis Pharma GmbH , Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania (rilascio dei lotti);

Novartis (HELLAS) SA, 12th km National Road Athinon-Lamias, Metamorfosi Attiki, 14451, Grecia (rilascio dei lotti);

Novartis Hungária Kft., Vasút u.13,2040 Budaörs, Ungheria (rilascio dei lotti);

V.J. Salomone Pharma Ltd., 75, Simpson Street, Marsa, MRS 1606, Malta (rilascio dei lotti);

Novartis Norge AS, Nydalen Allé 37 A, NO-0484 Oslo, Norvegia (rilascio dei lotti);

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A., Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n. 10E,Taguspark, Porto Salvo, 2740-255, Portogallo (rilascio dei lotti);

Novartis Poland Sp. Z.o.o. 15 Marynarska Street, 02-674 Warsaw Polonia (rilascio dei lotti);

Novartis Farmacéutica S.A., Ronda de Santa Maria, 158, 08210 Barberà del Vallés, Barcellona, Spagna, (rilascio dei lotti);

Novartis Sverige AB, Kemistvägen 1, Box 1150,Täby, 18311, Svezia, (rilascio dei lotti);

Novartis Pharma B.V., Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem, Paesi Bassi, (rilascio dei lotti);

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd , Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR, Regno Unito, (rilascio dei lotti);

per le sottoelencate confezioni

AIC n. 027104114 - «50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 3 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104126 - «50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104138 - «50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104140 - «50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104153 - «50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104165 - «50 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104177 - «100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 3 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104189 - «100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104191 - «100 microgrammi/1ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104203 - «100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104215 - «100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104227 - «100 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104239 - «500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104241 - «500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 6 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104254 - «500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104266 - «500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 20 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104278 - «500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 50 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104280 - «500 microgrammi/1 ml soluzione iniettabile/per infusione» 10×3 fiale da 1 ml;

AIC n. 027104292 - «1000 microgrammi/5ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini da 5 ml.

Sono autorizzate le seguenti modifiche dei siti di produzione del principio attivo e delle corrispondenti fasi di produzione:

Aggiunta sito di produzione del principio attivo:

Modifica di denominazione del sito di produzione del principio attivo:

Modifica di indirizzo del sito di produzione del principio attivo:

per tutte le confezioni autorizzate e che si autorizzano con la presente determinazione.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5 della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08146

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Longastatina».

Estratto determina AAM/PPA n. 1848 del 14 novembre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LONGASTATINA, nelle forme e confezioni sottoelencate, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.A., viale Fulvio Testi n. 330, cap. 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Confezione: «LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza - AIC n. 027104328 (in base 10) 0TV528 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Composizione: un flacone contiene: principio attivo: 10 mg di octreotide (come octreotide acetato).

Confezione: «LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza - AIC n. 027104330 (in base 10) 0TV52B (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Composizione: un flacone contiene: principio attivo: 20 mg di octreotide (come octreotide acetato).

Confezione: «LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza - AIC n. 027104342 (in base 10) 0TV52Q (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Composizione: un flacone contiene: principio attivo: 30 mg di octreotide (come octreotide acetato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 della presente determinazione sono classificate ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Le confezioni di cui all'art. 1 della presente determinazione sono classificate ai fini della rimborsabilità: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato, a seguito della procedura di Referral EMA/376438/2014, l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 6.4, 6.5 e 6.6, e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la descrizione delle confezioni AIC n. 027104088, 027104090, 027104102 come sotto indicato:

da:

«LAR 10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi;

«LAR 20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi;

«LAR 30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi

a:

«LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza;

«LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza;

«LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza.

Sono autorizzate le seguenti modifiche dei siti di produzione del prodotto finito e delle corrispondenti fasi di produzione:

Aggiunta siti di produzione del prodotto finito:

Novartis Pharma GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 17, 1020 Wien Austria (rilascio lotti);

Novartis Pharma N. V., Medialaan 40 Bus-1, B-1800 Vilvoorde, Belgio (rilascio lotti);

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Prague 4 Nusle, Repubblica Ceca (rilascio lotti);

Demetriades & Papaellinas Ltd, 179 Giannos Kranidiotis avenue, P.O. Box 24018, 2235, Latsia, 1700, Nicosia, Cipro (rilascio lotti);

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Copenhagen S Danimarca (rilascio lotti);

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FI-02130 Espoo Finlandia (rilascio lotti);

Novartis Pharma S.A.S., 2/4, rue Lionel Terray, 92500 Rueil-Malmaison, Francia (rilascio lotti);

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nuernberg Germania (rilascio lotti);

Novartis (HELLAS) S.A. 12th km National Road Athinon-Lamias, 14451 Metamorfosi Attiki Grecia (rilascio lotti);

Novartis Hungaria Kft, Vasùt u. 13, 2040 Budaörs, Ungheria (rilascio lotti);

V.J. Salomone Pharma Ltd.75, Simpson Street, Marsa, MRS 1606 Malta (rilascio lotti);

Novartis Norge AS Nydalen Allé 37 A, NO-0484 Oslo Norvegia (rilascio lotti);

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n. 10E, Taguspark, 2740-255 Porto Salvo Portogallo (rilascio lotti);

Novartis Poland Sp z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674, Varsavia, Polonia (rilascio lotti);

Novartis Farmacéutica S.A. Ronda de Santa Maria, 158, 08210 Barberà del Vallés, Barcelona Spagna (rilascio lotti);

Novartis Sverige AB Kemistvägen 1, Box 1150, 18311 TÄBY Svezia (rilascio lotti);

Novartis Pharma B.V. Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem Paesi Bassi (rilascio lotti);

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR Regno Unito (rilascio lotti);

per le sottoelencate confezioni:

AIC n. 027104088: «LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza;

AIC n. 027104090: «LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza;

AIC n. 027104102: «LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza;

AIC n. 027104328: «LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza;

AIC n. 027104330: «LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza;

AIC n. 027104342: «LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza.

Sono autorizzate le seguenti modifiche dei siti di produzione del principio attivo e delle corrispondenti fasi di produzione:

Aggiunta sito di produzione del principio attivo:

Modifica di denominazione del sito di produzione del principio attivo:

Modifica di indirizzo del sito di produzione del principio attivo:

per tutte le confezioni autorizzate e che si autorizzano con la presente determinazione.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5 della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08147

BANCA D'ITALIA

Approvazione delle modifiche statutarie della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A..

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 settembre 2016, ha approvato, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 180/2015, le modifiche statutarie, così come deliberate nell'assemblea dei soci di Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., con efficacia dal 24 luglio 2016.

16A08095

Approvazione delle modifiche statutarie della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A..

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 settembre 2016, ha approvato, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 180/2015, le modifiche statutarie, così come deliberate nell'assemblea dei soci di Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., con efficacia dal 24 luglio 2016.

16A08096

Approvazione delle modifiche statutarie della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A..

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 settembre 2016, ha approvato, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 180/2015, le modifiche statutarie, così come deliberate nell'assemblea dei soci di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., con efficacia dal 24 luglio 2016.

16A08097

Approvazione delle modifiche statutarie della Nuova Banca delle Marche S.p.A..

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 settembre 2016, ha approvato, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 180/2015, le modifiche statutarie, così come deliberate nell'assemblea dei soci di Nuova Banca delle Marche S.p.A., con efficacia dal 24 luglio 2016.

16A08098

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria di Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.A. e GBM Banca S.p.A., in Roma.

Con provvedimento della Banca d'Italia del 27 settembre 2016, le procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.A. e di GBM Banca S.p.A., aventi sede in Roma (RM), sono state prorogate ai sensi degli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (versione previgente alla novella di cui al decreto legislativo n. 181/2015, come previsto dal regime transitorio di cui all'art. 3 del medesimo decreto), per il periodo di sei mesi.

16A08099

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 novembre 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e delle attestazioni di *status* di parlamentare rilasciate dal Segretario generale del Senato della Repubblica, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Regolamentazione delle Medicine Tradizionali, complementari e non convenzionali.»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: la sede nazionale dell'*Italia dei Valori* sita in Roma, Via di Santa Maria in Via n. 12 - 00187 – e-mail: info@italiadeivalori.it – tel. 06/69923306 - fax 06/69291086.

16A08181

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 novembre 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«LEGGE COSTITUZIONALE PER L'ISTITUZIONE DI UN'ASSEMBLEA COSTITUENTE»

Dichiarano di eleggere domicilio presso la Segreteria Movimento Azione Nazionale in Roma Viale Bruno Buozzi n. 60, cap. 00197 - tel. 06/4549941 - cell. 3286625711 - e-mail: segreteria.azionenazionale@gmail.com

16A08199

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vimco» emulsione iniettabile per pecore e capre.

Estratto provvedimento n. 716 del 25 ottobre 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica VIMCO emulsione iniettabile per pecore e capre

Confezioni e A.I.C. n. 104651.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva n. 135 – 17170 Amer (Girona) Spagna

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. ES/V/0209/001/II/002.

Si autorizza l'aggiunta di tre nuove confezioni con materiale di confezionamento modificato rispetto a quelle attualmente autorizzate e precisamente:

scatola contenente 1 fiala in PET da 5 dosi (10 ml) - A.I.C. n. 104651043;

scatola contenente 1 fiala in PET da 25 dosi (50 ml) - A.I.C. n. 104651056;

scatola contenente 1 fiala in PET da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 104651068.

La variazione sopra indicata comporta la modifica delle sezioni 6.5 e 8 del RCP e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette, come di seguito riportato: riassunto delle caratteristiche del prodotto.

6.5) Natura e composizione del confezionamento primario.

Fiala di vetro trasparente di tipo I o in polietilene (PET) da 10 ml, 50 ml e 100 ml, chiusa con tappo in gomma e sigillo in alluminio.

Dimensioni delle confezioni:

scatola di cartone con 1 fiala in vetro da 5 dosi (10 ml);

scatola di cartone con 1 fiala in vetro da 25 dosi (50 ml);

scatola di cartone con 1 fiala in vetro da 50 dosi (100 ml);

scatola di cartone con 1 fiala in PET da 5 dosi (10 ml);

scatola di cartone con 1 fiala in PET da 25 dosi (50 ml);

scatola di cartone con 1 fiala in PET da 50 dosi (100 ml).

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

8 numero (i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

scatola di cartone con 1 fiala in vetro da 5 dosi (10 ml) - A.I.C. n. 104651017;

scatola di cartone con 1 fiala in vetro da 25 dosi (50 ml) - A.I.C. n. 104651029;

scatola di cartone con 1 fiala in vetro da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 104651031;

scatola di cartone con 1 fiala in PET da 5 dosi (10 ml) - A.I.C. n. 104651043;

scatola di cartone con 1 fiala in PET da 25 dosi (50 ml) - A.I.C. n. 104651056;

scatola di cartone con 1 fiala in PET da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 104651068.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08101
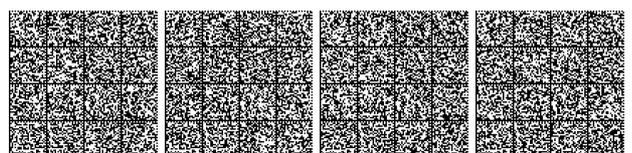
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kefamax 250 mg» e «Kefamax 500 mg» compresse rivestite con film.

Estratto provvedimento n. 721 del 26 ottobre 2016

Medicinale veterinario KEFAMAX 250 mg e KEFAMAX 500 mg compresse rivestite con film.

Per tutte le confezioni (A.I.C. n. 103900).

Titolare A.I.C.: ORION Corporation, Orionintie 1 FI-02200 Espoo - Finland.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IAin C.II.6a Modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto; informazioni amministrative relative al rappresentante locale.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica delle informazioni amministrative relative al rappresentante locale:

Da: Società Esteve S.p.A. con sede in via Ippolito Rosellini n. 12, primo piano – 20124 Milano;

a: Società Ecuphar Italia S.r.l. con sede in viale Francesco Restelli, 3/7, piano 1 – 20124 Milano.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08102

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della Società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 24 ottobre 2016, la società Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede a Milano via Miramare, è stata confermata quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

Cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori

Procedure

Valutazione di conformità

Ispezione straordinaria

Ispezione intermedia

Ispezione periodica

Rivalutazione di conformità

La presente designazione ha validità sino al 22 marzo 2017.

16A08065

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-270) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00